

16894

14894
9466
14477/16
2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile

Il giudice,
dr. Corrado Cartoni,
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 44039
del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2011,
posta in decisione all'udienza del 21.1.2016,
e vertente

tra

Comune di Ispra, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Rotondella, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Saluggia, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Caorso, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Trino, in persona del sindaco pro-tempore, Comune di Piacenza, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, presso lo studio dell'Avv. Xavier Santiapichi che li rappresenta e difende per procura in atti,

- attore -

e

Comune di Minturno, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, presso lo studio dell'Avv. Xavier Santiapichi che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- intervenuto -

REGISTRARIA
A DEBITO

Comune di Caorso Prot. n. 5272 del 23-07-2016 arrivo Cat.5 Cl.1 Fasc.1

e

Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44/46, presso lo studio dell'Avv. Xavier Santiapichi che lo rappresenta e difende per procura in atti,

- intervenuto -

e

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso la Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,

- convenuti -

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Ispra, il Comune di Rotondella, il Comune di Saluggia, il Comune di Caorso, il Comune di Trino ed il Comune di Piacenza convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Cipe ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per ottenere il riconoscimento del diritto all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314, nonché, per le sole annualità 2005, 2006 e 2007, la condanna al pagamento della quota parte non versata.

Gli attori esponevano che l'art. 4 del decreto legge 4.11.2013, n. 314, convertito dalla legge n. 368 del 24.12.2003 prevede un contributo per ridurre il carico ambientale in favore dei soggetti pubblici che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare; di aver diritto all'erogazione di tale contributo, da determinarsi mediante una aliquota da applicare alle tariffe elettriche e sulla base di parametri oggettivi; che secondo l'interpretazione dell'art. 1, comma 298, della legge

n. 311 del 30.12.2004 le amministrazioni convenute riducevano l'ammontare del contributo al 30%; che tale interpretazione era da ritenersi errata, atteso che la norma in questione si limita a stabilire che una quota parte degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica deve essere versata all'entrata dello Stato invece che nel conto oneri della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, senza alcuna riduzione dell'ammontare del contributo; che l'art. 7-ter del decreto legge n. 208 del 30.12.2008 confermava l'interpretazione in ordine alla permanenza del contributo nella misura del 100% e che una diversa interpretazione sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 9, 32, 117, 3, 119, 120 97, 5, 53 e 81 della Costituzione.

Si costituivano i convenuti, eccependo il difetto di giurisdizione, nonché la infondatezza della pretesa e della questione di legittimità costituzionale.

Intervenivano in giudizio il Comune di Minturno ed il Comune di Sessa Aurunca, aderendo alle domande ed eccezioni degli attori.

All'udienza del 21.1.2016 gli attori e gli intervenuti concludevano per il riconoscimento del diritto all'intero ammontare del contributo previsto dall'art. 4 del d.l. 14.11.2003, n. 314 e, per le annualità 2005, 2006 e 2007, per la condanna al pagamento della quota parte non versata oltre interessi, ovvero, in subordine, per la declaratoria della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, i convenuti per il difetto di giurisdizione ed il rigetto della pretesa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.

DIRITTO

La lettera o) dell'art. 133 del d. l.vo n. 104 del 2.7.2010, così come così modificata dall'art. 5, comma 4, d. l. 31.3.2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.5.2011, n. 75, prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica

amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

Dunque, non vi è più alcun riferimento alle controversie in materia di energia da fonte nucleare, essendo state soppresse le parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare”, e non vi è la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sotto altro profilo, l’art. 4, 1° comma, del decreto legge n. 314 del 14.11.2003, convertito in legge n. 368 del 24.12.2003, prevede misure di compensazione territoriale, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare e al comma 1 bis che “L’ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro (22) per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall’impianto”.

L'erogazione del contributo, dunque, risulta ancorata a parametri oggettivi e l'attività amministrativa è vincolata, con la conseguenza che sono ravvisabili un diritto soggettivo e la giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, benefici e sovvenzioni pubbliche, deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell'interessato prima e dopo la concessione del beneficio, posto che nella fase procedimentale che precede il provvedimento concessorio è ravvisabile unicamente una posizione di interesse legittimo, mentre nella fase successiva la posizione del privato può assumere una diversa configurazione giuridica.

Più precisamente, la posizione è di interesse legittimo nei riguardi del potere della pubblica amministrazione di ritirare in via di autotutela il provvedimento di riconoscimento del beneficio, o anche solo di sospendere l'erogazione delle provvidenze concesse al beneficiario, per vizi di illegittimità o per contrasto sin dall'origine con il pubblico interesse (Cass. civ., Sez. Unite, 09/01/2007, n. 117; Cass. civ., Sez. Unite, 25/05/2001, n. 225; Cons. Stato, Sez. VI, 14/04/2015, n. 1914; Cons. Stato, Sez. III, 13/05/2015, n. 2380).

La posizione, invece, è di diritto soggettivo sia nei riguardi della concreta erogazione del beneficio concesso e riconosciuto, sia della susseguente conservazione della disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla pubblica amministrazione con provvedimenti variamente definiti, quali revoca, decadenza o risoluzione, emanati in funzione dell'asserito inadempimento da parte del beneficiario della disciplina che regola il rapporto.

Sussiste, inoltre, diritto soggettivo qualora, come nella fattispecie in esame, il finanziamento, il contributo o il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è demandato soltanto il compito di

verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione (Cass. civ., Sez. Unite, 04/07/2014, n. 15297).

Occorre anche considerare che la controversia in esame riguarda una questione interpretativa in ordine al "quantum" di un contributo comunque già riconosciuto.

Ciò premesso, l'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente comma".

Orbene, certamente in base a questa norma il 70% del contributo deve essere versato nel bilancio dello stato, ma la questione è se questa normativa comporti automaticamente la riduzione al 30% del contributo spettante a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, con relativa abrogazione implicita dell'art. 4, comma 1 bis, del d.l. n. 314/2003.

In realtà questo comma è vigente e non è stato abrogato, ma soprattutto, a far ritenere che il "quantum" del contributo sia rimasto invariato e che non vi è stata alcuna riduzione, soccorre l'art. 7-ter del d.l. 208 del 30.12.2008,

inserito dalla legge di conversione 27.2.2009, n. 13, il quale sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4 del d.l. n. 314/03 e prevede, come già evidenziato sopra, che il contributo è assegnato in misura del 50% in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25% per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25% per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito.

Questa norma è successiva all'art. 1, comma 298, della legge n. 311 del 30.12.2004 e, dunque, questa legge finanziaria non può aver abrogato il comma 1 bis, appunto in quanto entrato in vigore successivamente, e non prevede alcuna riduzione del contributo.

Se, infatti, il legislatore con la legge finanziaria del 2005 avesse voluto far corrispondere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70% del contributo una contemporanea e proporzionale riduzione del contributo spettante ai soggetti beneficiari, non avrebbe poi successivamente introdotto i commi 1 e 1 bis del tenore suddetto, con individuazione delle percentuali spettanti e pari al 100% senza nulla dire sulla riduzione del contributo.

In definitiva l'art. 1, comma 298, legge 311/04 deve essere interpretato nel senso di sottrarre parte del contributo alla gestione separata, dunque con valenza meramente contabile.

Ciò è da dirsi anche perché la Cassa di conguaglio per il settore elettrico costituisce comunque un organo dello Stato e del pari statale deve ritenersi la proprietà delle risorse affluite alla Cassa, pur se di provenienza dagli utenti del servizio elettrico (Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2003, n. 11632).

Dunque, anche sotto questo profilo, l'art. 1, comma 298, legge 311/04 nulla ha sostanzialmente innovato, trattandosi sempre di utili comunque di proprietà dello stato che sono stati solo sottratti ad una gestione fuori bilancio.

Ai Comuni attori ed intervenuti è dunque riconosciuto l'ulteriore 70% del contributo per gli anni dal 2004 al 2011, data della domanda, pari, in base alla C.T.U., la quale ha risposto anche alle osservazioni delle parti, tenendo conto dei pagamenti già intervenuti, per il Comune di Sessa Aurunca ad euro 12.573.007,71, detratti euro 780.253,96, per un finale dovuto di euro 11.792.753,75; per il Comune di Caorso ad euro 27.219.735,89, detratti euro 879.400,51, per un finale dovuto di euro 26.340.335,38; per il Comune di Ispra ad euro 6.919.943,60, detratti euro 424.602,59, per un finale dovuto di euro 6.495.341,01; per il Comune di Minturno ad euro 1.385.473,91; per il Comune di Piacenza ad euro 2.577.459,29, detratti euro 71.566,09, per un finale dovuto di euro 2.505.893,20; per il Comune di Rotondella ad euro 10.129.158,22, detratti euro 661.184,66, per un finale dovuto di euro 9.467.973,56; per il Comune di Saluggia ad euro 25.406.742,23, detratti euro 2.184.960,10, per un finale dovuto di euro 23.221.782,13; per il Comune di Trino Vercellese ad euro 16.941.574,83, detratti euro 1.315.832,23, per un finale dovuto di euro 15.625.742,60.

Il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

a) rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione; b) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Sessa Aurunca, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 11.792.753,75, oltre interessi legali dalle scadenze; c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Caorso, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 26.340.335,38, oltre interessi legali dalle scadenze; d) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Ispra, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 6.495.341,01, oltre interessi legali dalle scadenze; e) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Minturno, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 1.385.473,91, oltre interessi legali dalle scadenze; f) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Piacenza, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 2.505.893,20, oltre interessi legali dalle scadenze; g) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Rotondella, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 9.467.973,56, oltre interessi legali dalle scadenze; h) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-

tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Saluggia, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 23.221.782,13, oltre interessi legali dalle scadenze; i) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido in favore del Comune di Trino Vercellese, in persona del sindaco pro-tempore, della somma di euro 15.625.742,60, oltre interessi legali dalle scadenze; l) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido delle spese processuali in favore degli attori e degli intervenuti che liquida complessivamente e per tutti in euro 25.000,00 per compensi ed euro 1.600,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa; m) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente pro-tempore, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro-tempore, al pagamento solido delle spese della C.T.U.

Roma, 20.7.2016

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott. Orietta Turchetti

Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni

Depositato in Cancelleria

Roma, il 22 LUG 2016

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott. Orietta Turchetti

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

REGISTRAZIONE

A DEBITO